

ASSEGNO DI MATERNITÀ

CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta) e, in casi particolari, da altri soggetti. Il richiedente per beneficiare dell'assegno deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui. Tuttavia, in caso di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella medesima scheda anagrafica dell'affidataria a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con l'affidataria.

Possono richiedere l'assegno anche le madri di:

- bambini in affidamento preadottivo
- bambini ricevuti in adozione senza affidamento.

In tali casi i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età

- neonati riconosciuti dalla sola madre;
- neonati che muoiono entro il quinto mese di vita. In questo caso, l'assegno può comunque essere erogato per tutti e cinque i mesi.

L'art. 11 del Decreto n. 452/00 e s.m.i. dispone che l'assegno, in casi particolari, può essere richiesto anche da:

- **il padre** in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo al padre da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- **l'affidatario preadottivo o l'adottante senza affidamento**, in caso di separazione legale tra i coniugi;
- **l'adottante non coniugato** nei casi di adozione speciale che si verificano quando:
 - a) vi è un vincolo di parentela o un rapporto stabile e duraturo fra il minore orfano e l'adottante;
 - b) il minore è portatore di handicap ed è orfano di entrambi i genitori;
 - c) è stata accertata l'impossibilità di affidamento preadottivo del minore;
- **il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna** alla quale spetterebbe il beneficio, in caso di decesso di quest'ultima;
- **altre persone** cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori.

L'assegno è concesso se il calcolo della situazione economica lo consente e se la madre, l'affidataria preadottiva o l'adottante senza affidamento non ha fruito dell'indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno. In quest'ultimo caso, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale. Ai fini del calcolo si deve considerare sia l'importo dell'indennità di maternità percepita sia quello dell'indennità spettante anche se non ancora percepita. Nei casi particolari previsti dalla legge, quando l'assegno è richiesto dai soggetti sopra indicati, si considera l'importo dell'indennità spettante o percepita dalla donna.

Per i nati nell'anno 2008, l'importo dell'indennità non deve superare €299,53 mensili (cioè non deve essere superiore a € 1.497,65). Per i nati nell'anno 2009, l'importo dell'indennità non deve superare € 309,11 mensili (cioè non deve essere superiore a € 1.545,55).

L'assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99. Quest'ultimo tipo di assegno è riservato alle donne che vantano il versamento all'INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.

In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell'assegno proporzionale al numero dei nati (ad esempio fino a € 3.091,10 per due figli nati nel 2009 e fino a € 4.636,65 per tre figli nati nello stesso anno).

NON possono presentare la richiesta:

- le madri che siano state dichiarate dalla Magistratura decadute o sospese dalla potestà genitoriale;
- le madri minorenni (possono presentare la richiesta i loro tutori o genitori);
- le madri non residenti nel Comune di Buguggiate;
- i tutori dei neonati. Possono presentare la richiesta, infatti, soltanto i tutori della madre se è interdetta;
- le madri cittadine extracomunitarie in possesso del solo permesso di soggiorno;
- le madri cittadine extracomunitarie che, al momento della richiesta di assegno di maternità, siano in attesa della carta di soggiorno;
- le madri che non abbiano il minore nella propria scheda anagrafica e non convivano effettivamente con lui (tranne che per i casi eccezionali nei quali il minore non possa essere iscritto nella scheda anagrafica della richiedente);
- le donne che abbiano adottato il figlio del proprio coniuge;
- le madri che abbiano già usufruito dell'assegno di maternità concesso ed erogato dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99;
- le madri che abbiano percepito, nei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, un'indennità di maternità superiore all'importo dell'assegno di maternità;
- le madri che non abbiano ancora materialmente conseguito alcuna indennità di maternità, ma che siano in attesa di riceverla.

CITTADINANZA

L'assegno può essere richiesto dalle madri, residenti a Buguggiate, cittadine comunitarie o extracomunitarie in possesso di Carta di soggiorno (rilasciata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) o dello stato di rifugiato politico, che non beneficino di alcuna forma di tutela economica della maternità, o ne beneficino in misura ridotta.

Se l'assegno è richiesto dalle cittadine extracomunitarie, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della Carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori.

I suddetti requisiti si applicano anche agli altri soggetti richiedenti l'assegno nei casi particolari previsti dalla legge

IL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.

La composizione della famiglia deve essere dichiarata per due finalità:

1. **per la valutazione della situazione economica.** Si dichiarano i redditi ed i patrimoni posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare, che si devono elencare al quadro "B" della dichiarazione, e che sono:
 - a) tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica della richiedente, compreso il neonato o gli eventuali gemelli nati da parto gemellare;
 - b) le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica della richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell'IRPEF;
 - c) il coniuge non legalmente separato, ossia separato "di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente.

Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati "di fatto" non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:

- o quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- o quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- o quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- o quando è stata proposta separazione in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità

2. **perché per ottenere l'assegno occorrono queste presenze nella famiglia:**

- a) le richiedenti, che devono essere residenti nel Comune di Buguggiate al momento in cui presentano la richiesta;
- b) il figlio, che deve essere residente in Buguggiate ed iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente (cioè comparire nello stesso stato di famiglia) per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno.

Gli altri componenti del nucleo familiare possono anche non essere residenti in Buguggiate e non essere iscritti nella medesima scheda anagrafica della richiedente (cioè non comparire nello stesso stato di famiglia).

Nuclei familiari che convivono nella stessa abitazione, ma i cui componenti sono iscritti in schede anagrafiche diverse, si considerano in modo distinto ai fini della valutazione della situazione economica e del calcolo degli assegni, se in ciascuno di questi nuclei vi sono dei neonati.

REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE

I redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti i componenti del nucleo familiare che al momento in cui si presenta la domanda:

- a) sono iscritti nella stessa scheda anagrafica della richiedente;
- b) non sono presenti nella scheda anagrafica della richiedente, ma sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell'IRPEF;
- c) più il coniuge non legalmente separato, ossia separato "di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente.

Deve essere dichiarato:

- il reddito percepito nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione della dichiarazione.

Se al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva, il richiedente non può presentare la dichiarazione dei redditi, né è possibile acquisire la certificazione relativa ai redditi dell'anno precedente (ad es. il Modello CUD), sarà possibile riferirsi alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente.

Al richiedente è consentito dichiarare l'assenza di reddito di un qualsiasi componente del nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva non abbia percepito alcun reddito.

DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO

Se il calcolo della situazione economica lo consente ed il neonato permane iscritto nella scheda anagrafica della richiedente, il diritto all'assegno decorre dalla data del parto, dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento e può durare per un periodo massimo di cinque mesi.

Il diritto cessa soltanto qualora il neonato venga iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella della richiedente; in questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare tale requisito.

CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel calcolo della situazione economica i redditi ed i patrimoni dichiarati vengono messi in relazione con il numero dei componenti il nucleo familiare, mediante una "scala di equivalenza". Si definisce così il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo.

Va considerato che:

- nel calcolare la situazione economica si introducono punteggi più favorevoli se nel nucleo sono presenti determinate problematiche. Se, ad esempio, vi è un unico genitore nel nucleo familiare o se entrambi i genitori lavorano, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,20. Se vi è un componente con handicap permanente, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,50. Tali maggiorazioni, influenzando la riparametrazione del reddito di riferimento, hanno effetti positivi sulla concessione e sul calcolo finale degli importi degli assegni;

- nel calcolo del patrimonio immobiliare si devono conteggiare tutti gli immobili di proprietà dei componenti il nucleo familiare. Se il valore della casa di abitazione è inferiore a 51645,69 euro non si considera nel patrimonio immobiliare; se invece è superiore a 51645,69 euro si considererà la differenza tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e 51645,69 euro. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo del mutuo gravante sull'immobile al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del valore dell'immobile stesso. Se il mutuo è contratto per l'acquisto o la costruzione della prima casa, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di 51645,69 euro. Se il nucleo familiare vive in una casa in affitto, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di 5164,57 euro. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato; gli occupanti di abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito non possono essere considerati com e risiedenti in abitazioni in locazione;
- all'eventuale **patrimonio mobiliare** dichiarato viene sottratta una somma di 15493,71 euro a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato.

DIRITTO ALL'ASSEGNO

Per ottenere l'assegno di maternità è necessario che il nucleo familiare della richiedente disponga di risorse economiche non superiori ad un valore dell'Indicatore della Situazione Economica che, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell'anno 2008, è di € 31.223,51 annui, con riferimento ad un nucleo familiare di tre componenti.

Per i nati nell'anno 2009, tale cifra, per effetto dell'indicizzazione ISTAT, è elevata a € 32.222,66 annui. Per nuclei con numero di familiari diverso da tre, tale somma è aumentata in proporzione (sulla base della scala di equivalenza), cioè subisce una modificazione

IMPORTO DELL'ASSEGNO

L'assegno può essere erogato:

- sino a € 299,53 mensili per i parti, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell'anno 2008;
- sino a € 309,11 mensili per i parti, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell'anno 2009;
- per un periodo massimo di cinque mesi;
- a favore delle richiedenti che non abbiano fruito dell'indennità di maternità da parte di Enti previdenziali nel periodo di congedo obbligatorio dal lavoro (due mesi prima del parto e tre dopo). Per le richiedenti che abbiano usufruito di un'indennità inferiore a € 309,11 mensili per 5 mesi (cioè meno di € 1.545,55), l'assegno consiste nella differenza tra questa somma (€ 1.545,55) e l'indennità percepita. Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nell'anno 2009, l'indennità di maternità da non superare è di € 309,11 mensili per 5 mesi, ossia € 1.545,55. Le madri che usufruiscono di un'indennità previdenziale, nella domanda devono dichiarare l'intero importo percepito o che percepiranno durante il periodo

di astensione obbligatoria dal lavoro, sia nei due mesi precedenti il parto, sia nei tre mesi successivi.

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA

Le richiedenti devono presentare le domande nel Comune dove sono residenti al momento della richiesta:

- entro 6 mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- entro 6 mesi, a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla richiedente, nei casi particolari di cui al punto 2.1.

La domanda consentirà di ottenere anche le somme maturate retroattivamente.

Al punto 5 di questo testo vengono illustrate le modalità e le sedi in cui possono essere presentate la richiesta e la dichiarazione.

VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA

Se nel corso del periodo per il quale è richiesto l'assegno intervengono variazioni della situazione familiare, dopo la presentazione della richiesta e della dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

a) se varia soltanto la situazione economica (la somma dei redditi e dei patrimoni posseduti) l'assegno viene comunque attribuito per l'intero periodo. Pertanto, non hanno alcuna rilevanza le variazioni dei redditi e dei patrimoni intervenute dopo la richiesta. La stessa regola vale per variazioni dei componenti la famiglia diversi dalla richiedente e dal neonato. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in un'eventuale successiva richiesta, per un nuovo figlio;

b) se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nella scheda anagrafica della richiedente viene meno la presenza del bambino, la concessione dell'assegno viene limitata al solo periodo in cui il bambino era presente.

Nell'eventualità in cui la richiedente ed il minore spostino la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:

a) dopo avere presentato la richiesta, ma prima che questa sia stata approvata: il Comune di Buguggiate non sospenderà l'assegno, ma trasmetterà i relativi atti al Comune dove la famiglia è emigrata;

b) dopo la concessione dell'assegno da parte del Comune: il pagamento avrà luogo ed il Comune di Buguggiate trasmetterà i relativi atti al Comune presso il quale la richiedente ed il minore sono emigrati.

Pertanto, la richiedente deve comunicare al Comune (tramite i Centri di Assistenza Fiscale, con i modi descritti al punto 5 di questo testo), le variazioni della composizione anagrafica della sua famiglia.

PAGAMENTO DELL'ASSEGNO

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se la richiedente ha indicato questa modalità nella sua richiesta) con un unico assegno posticipato entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.